

**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA'
(Anni 2020 - 2022)**

Approvato con Determinazione del C.d.A. del 24/01/2020

Sommario

SEZIONE I - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Premessa introduttiva.....	5
2. Riferimenti normativi	5
3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.....	7
4. Contesto in cui opera S.e.fi. S.r.l.....	8
4.1. Contesto esterno	8
4.2. Contesto interno.....	11
5. Applicazione della normativa in tema di Anticorruzione da parte di S.e.fi. S.r.l. e relativi adattamenti.....	12
6. Il RASA in S.e.fi. S.r.l.	13
7. Contenuto e finalità del Piano	13
8. Destinatari del Piano e soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione	14
8.1. Destinatari.....	14
8.2. Soggetti coinvolti nella prevenzione e gestione del rischio di corruzione	14
9. Analisi del rischio.....	15
9.1. Approccio metodologico alla Gestione del rischio	15
9.2. Individuazione delle aree di rischio (mappatura del rischio)	16
9.3. Identificazione del rischio	17
9.4. Valutazione del rischio	19
9.4.1. Ponderazione dei rischi.....	20
10. Trattamento del rischio: strumenti di controllo e prevenzione della corruzione	22
10.1. Misure generali	23
10.1.1. Sistema autorizzatorio	23
10.1.2. Il Codice Etico di S.e.fi. S.r.l.....	23
10.1.3. Obblighi di informazione e segnalazione.....	23
10.1.4. Formazione del personale	23
10.1.5. Conflitto di interesse	24
10.1.6. IL WHISTLEBLOWING.....	25
10.1.7. Codice sanzionatorio.....	25

10.1.8 il <i>pantouflage</i>	25
10.1.9. Verifica della cause di inconferibilità ed incompatibilità.....	26
11. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio	28

SEZIONE II - PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'

12. Fonti normative	31
13. Ambito di applicazione della normativa in tema di Trasparenza.....	31
14. Contenuti del Piano della Trasparenza.....	31
15. Realizzazione della sezione Amministrazione trasparente e organizzazione dei flussi informativi	32
16. Compiti del “ <i>Responsabile della Trasparenza</i> ”	32
17. L'accesso civico	33

ALLEGATO 1: documento di valutazione rischi

ALLEGATO 2: Griglia adempimenti in materia di Trasparenza

ALLEGATO 4: Attestazione del RPCT

Sezione I

Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione

1. Premessa introduttiva.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali.

Il presente documento è adottato in attuazione delle disposizioni della Legge anticorruzione ex Legge n. 190/12 e del Piano Nazionale Anticorruzione.

Ciascun Ente assoggettato alla suddetta legislazione è tenuto ad adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione, della trasparenza ed integrità e a individuare un dirigente con funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il concetto di corruzione

In questa sede si assume il seguente concetto di corruzione, come espresso dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione: *"Poiché il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".*

Sono altresì ricomprese nell'ambito oggettivo le ipotesi di corruzione tra privati che producono un danno alla società (e quindi non solo un vantaggio come previsto nel D.lgs. n. 231/01).

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento, quindi, recepisce l'accezione più ampia prevista dalla normativa, quella cioè della cosiddetta *maladministration*, che comprende anche condotte prive di rilevanza penale o non sanzionate, ma comunque sgradite all'ordinamento giuridico. In un elenco non esaustivo: conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo, discrezionalità nell'assunzione delle decisioni, assenteismo, sprechi, ritardi nell'espletamento delle pratiche, scarsa attenzione alle domande dei cittadini ecc.

2. Riferimenti normativi

A) Fonti in materia di repressione di fenomeni corruttivi.

- a) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- b) Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- c) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- d) Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*.
- e) Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.
- f) D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- g) PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'A.N.AC. con delibera. n. 72/2013 del 11.09.2013; - D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"* convertito con modificazioni dalla L. 221/2012;
- h) Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante *"Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni"*.
- i) Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*.
- j) Delibera ANAC n. 10/15, recante *"Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)"*.
- k) Determinazione n. 8/15 recante *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.
- l) Delibera ANAC n. 12/15, recante *"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"*.
- m) D.lgs. n. 97/16, recante *"semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.
- n) Delibera n. 831/16, recante *"approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"*.
- o) Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).
- p) Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *whistleblowing*.
- q) L'8 novembre 2017 l'ANAC - Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva la delibera n. 1134 contenente le *"Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*. Tali linee guida che integrano e sostituiscono le precedenti disposizione di cui alla determina 8/2015, sono volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.
- r) *"P.n.A."* 2019, Delibera Anac n. 1064/19.

B) Disposizioni normative riguardanti i reati rilevanti ai fini della normativa sulla prevenzione della corruzione e il concetto di corruzione.

Tra i possibili reati che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della P.A., in conformità alla Legge n. 190/12, in relazione all'attività svolta dalla società ed ai rischi nei quali potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti le seguenti fattispecie di reato:

- Articolo 314 c.p. - Peculato.
- Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
- Articolo 317 c.p. - Concussione.
- Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- Articolo 319-ter - Corruzione in atti giudiziari.
- Articolo 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
- Art. 640, comma 2, n. 1, C.p. - Truffa in danno allo Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione europea.
- Art. 640-bis c.p - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
- Art. 640-ter c.p. - Frode informatica.
- Articolo 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- Articolo 2365-bis - Istigazione alla corruzione tra privati (introdotto dal D.lgs. n. 38/17)
- Articolo 2635-ter - Pene accessorie (introdotto dal D.lgs. n. 38/17)

3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno della società sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di seguito anche "RPCT".

Secondo l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 *"l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione"* (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, svolge anche le funzioni di responsabile per la trasparenza). Dovendo l'RPCT assicurare la continuità di azioni e nel contempo in possesso di adeguato competenze, la Società ha optato per un dipendente di profilo amministrativo e di livello funzionariale, nominato con determina del presidente del cda n. 120 del 8 agosto 2017. La nomina è stata comunicata all'Anac.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità. In caso di vacanza della figura o di sua temporanea ma prolungata assenza, le funzioni sono attribuite al Presidente della società.

Il nominativo dell'RPCT è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale della società nella sezione "Società trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge le funzioni che gli sono affidate dal Legislatore con Legge n. 190/12 e decreti attuativi, in conformità ai dettami Anac. In particolare il *Responsabile della prevenzione della corruzione* predispone e propone per la relativa adozione al Cda il

Piano Triennale della Corruzione il quale essendo uno strumento dinamico soggetto a modifiche almeno annuali, viene pubblicato nella sezione del sito internet istituzionale denominata "Società trasparente".

In particolare l'RPCT:

- elabora la proposta di piano della prevenzione, (art. 1, comma 8 L. 190/2012); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8 L. 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a L. 190/2012);
- propone le modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a L. 190/2012);
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c L. 190/2012).
- svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità (art. 1 l. n. 190 ed art. 15 D. Lgs. n. 39 del 2013);
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
- coincide, con il Responsabile della Trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 D. Lgs. n. 33/2013).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha altresì facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione si relaziona con tutti i dipendenti e con gli apicali per quanto di rispettiva competenza. Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza del Piano e del Codice etico segnalando le violazioni ad accadimento.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nello svolgimento delle sue funzioni potrà anche avvalersi del supporto tecnico di consulenti esterni e dovrà essere coadiuvato dalle risorse interne.

L'RPCT è la Dott.ssa Chiara Bini, membro del Cda senza deleghe.

Fermo restando che il RPCT è un soggetto interno, l'RPD è stato individuato all'esterno come previsto dall'Autorità la quale ritiene che, per quanto possibile, "tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT" (Cfr. PNA 2018).

4. Contesto in cui opera S.e.fi. S.r.l.

4.1. Contesto esterno

La società opera nel contesto della Provincia di Livorno.

l'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano eventualmente favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Al riguardo nella determinazione ANAC n. 12/2015 viene data indicazione per cui i RPCT degli enti locali possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al parlamento dal ministero dell'interno e pubblicate sul sito della camera dei deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.).

Dalla Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, trasmessa alla Presidenza della Camera il 15 gennaio 2018, ma riferita all'anno 2016, si evidenziano alcuni elementi estratti, riferiti al contesto dell'illegalità nel territorio della Provincia di Livorno (Vol. I, pag. 574 e ss.):
“La provincia livornese è caratterizzata da un'economia prevalentemente industriale, che si sostanzia in settori produttivi, anche strategici, quali la componentistica auto, il navalmeccanico, il chimico e petrolchimico, il farmaceutico e le acciaierie, presenti nelle zone di Rosignano e Piombino, tuttora in crisi e in via di riconversione industriale. Inoltre, la presenza di un grande scalo marittimo, se da una parte consente rapidi scambi commerciali, favorendo l'attività dei vari settori produttivi, dall'altro agevola anche le diverse compagini criminali, che lo utilizzano quale snodo principale per il compimento di traffici illeciti, in particolare per il traffico di sostanze stupefacenti provenienti dall'America Latina.

Pur non registrandosi la presenza di gruppi di criminalità di tipo organizzato in forma strutturata, si conferma la presenza di elementi a vario titolo collegati con consorterie mafiose - soprattutto campane e calabresi - dedite al traffico di sostanze stupefacenti.
... ..

22

La Provincia in esame, inoltre, è risultata interessata da forme di criminalità economica alquanto diffuse. Al riguardo, le indagini condotte negli ultimi anni hanno consentito di accertare, perlopiù, la realizzazione di fenomeni illeciti collegati all'emissione ed all'utilizzo di fatture false, finalizzate sia ad evadere le imposte che ad ottenere altri benefici economici (come, ad esempio, la concessione di finanziamenti statali e comunitari), ma anche casi di bancarotta fraudolenta finalizzati alla distrazione di denaro e di beni aziendali”.

È stato inoltre preso in considerazione il “Secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana – Anno 2017”, redatto dalla Scuola Normale Superiore di Pisa in attuazione di un rapporto di collaborazione con la regione Toscana. Un documento corposo in cui si prendono in considerazione le due tipologie di fenomeni nel contesto regionale e dal quale, tra i vari spunti di interesse, ferma restando la necessità di una lettura completa della trattazione, si evidenzia quanto segue:

“Alcuni dati. Se si escludono Campania, Calabria e Sicilia – ovvero le regioni di tradizionale insediamento mafioso – il distretto toscano è il primo in Italia per numero di denunce e arresti per condotte finalizzate al favoreggiamento di organizzazioni mafiose. Inoltre, se si considera questo indice congiuntamente agli altri indicatori-spia della probabile presenza di fenomeni di criminalità organizzata, risulta evidente la necessità di prestare la massima allerta nei confronti di una presenza criminale che ormai ha raggiunto un grado stabile in tutte le regioni del Centro-Nord.

Rilevante anche l'indicazione della maggiore esposizione a questi rischi di provincie della costa come Grosseto, Livorno e Massa-Carrara, unitamente al distretto di Prato; le aree della nostra Regione

storicamente più fragili da un punto di vista economico sono quelle più esposte ai rischi di inquinamento criminale".(pag.5)

"Grosseto e Livorno sono altre due province che, secondo gli indicatori usati, sviluppano significativi segnali di allarme. Le due province hanno avuto negli ultimi anni un aumento di attentati, danneggiamenti a seguito di incendio, estorsione e furti di automezzi commerciali (con tassi, in questo caso, ben al di sopra delle medie nazionale e regionale). Sempre rispetto alle denunce per estorsione, la provincia di Livorno è tra le prime in Italia per tasso di crescita annuale, superando anche qui la media regionale e di ripartizione geografica".(pag. 24)

Per quanto riguarda i fenomeni di corruzione, il documento in esame presenta una ricerca a livello nazionale e regionale; di particolare interesse i dati rilevati con il "progetto C.E.C.O.", che ha a oggetto l'analisi di tutti i lanci di notizie a mezzo stampa concernenti eventi di corruzione:

"A livello toscano, la maggiore criticità è presentata dall'aumento di corruzione in appalti per servizi (+22%) e giustizia e contenziosi (+12%). In flessione invece i casi di corruzione riguardo a controlli e verifiche e quelli relativi al governo del territorio, questi ultimi azzerati nel 2017. A questo dato piuttosto sorprendente – ma confermato da quanto emerge nell'analisi approfondita dei casi basata sulla rassegna stampa locale – e alla sua possibile interpretazione si fa riferimento in un breve approfondimento nella sezione di questo rapporto dedicata ai casi di studio (n.d.r.: di cui due interessano la città di Livorno) (pag. 170).

A seguito di richiesta di supporto informativo inoltrata dal RPCT, ai sensi dell'art. 1 co. 6 della l. 190/2012 (e Determinazione ANAC n. 12/2015, par. 6.3), la locale Prefettura ha risposto con nota del 27.12.2018 prot. 0069981 (in atti municipali prot. 165185/2018), di cui si riporta integralmente il testo.

"...tenuto conto delle direttive impartite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare prot. N. 78-II-123-UC-3-2011 del 18 luglio 2011, per il momento sono disponibili solo i dati "consolidati" fino all'anno 2017. Tenendo in considerazione, quindi, i dati relativi all'anno 2017, comparati con quelli dell'anno 2016, si rende noto quanto segue, per quanto concerne la criminalità nell'ambito provinciale.

23

Si rileva preliminarmente che il territorio della provincia di Livorno non si caratterizza per fenomeni riconducibili alla criminalità organizzata, risultando i delitti commessi nel territorio opera di azioni criminali estemporanee di singoli individui che denotano una forma microcriminalità di basso livello, rivolta soprattutto alla commissione dei cd. reati predatori. Essi si verificano in particolare nel capoluogo e, nel periodo estivo, in concomitanza con il significativo afflusso turistico delle zone costiere, soprattutto nelle località balneari.

Dall'analisi dei fenomeni delittuosi riguardanti la provincia di Livorno, secondo i dati statistici consolidati, si evince comunque un sostanziale contenimento dei reati, dovuto all'efficace intervento delle Forze di Polizia, sebbene i furti, a differenza delle rapine, risultino in lieve aumento.

Gli obiettivi dei malviventi autori dei reati sono preferibilmente le abitazioni private. Tra di esse, quelle situate in aree periferiche e residenziali risultano le più facilmente aggredibili, in considerazione anche della prolungata assenza dei proprietari per diverse ore al giorno. Tra i principali fenomeni correlati all'ordine pubblico nel territorio provinciale, è da segnalare la persistente criticità dell'emergenza abitativa che ha dato luogo alle occupazioni abusive nel capoluogo. Nella città di

Livorno, tra l'altro, risultano presenti gruppi eterogenei del movimento antagonista, tra cui è particolarmente attivo quello autodefinitosi "ex caserma occupata".

L'attività di controllo del territorio connessa alle esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità, disposta dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica ed attuata, sotto il coordinamento dal Questore, da tutte le Forze di Polizia, con il supporto della Polizia Municipale, ha dato luogo a mirate rimodulazioni dei servizi per effettuare una più intensa azione di vigilanza, allo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di legalità.

Il fenomeno della contraffazione e del commercio abusivo non presenta, sul territorio provinciale, aspetti di particolare rilievo rispetto ad altre realtà provinciali, evidenziandosi in modo particolare durante la stagione estiva nelle zone turistiche costiere ad opera di cittadini extracomunitari.

I controlli diretti alla prevenzione e contrasto del commercio abusivo di merce contraffatta vengono costantemente svolti dalle Forze dell'Ordine anche in ambito portuale ed in varie località della provincia unitamente alla Polizia Municipale".

Riguardo al contesto interno, non si registrano episodi o fatti corruttivi. Giova comunque rilevare la non particolare delicatezza del settore in cui opera la società.

4.2. Contesto interno

La società S.E.FI Srl è stata costituita nel 2006 ed è una società totalmente partecipata dal Comune di Campiglia Marittima, operante in regime di "in house providing" in quanto affidataria diretta da parte di quest'ultimo di servizi e concessioni.

I principi regolatori della società in house sono per gran parte riconducibili a quelli tipici del diritto comune, derogati da una serie di norme speciali contenute nel D.lgs. n. 175/16 e nella Legge n. 190/12 che impongono l'applicazione di una disciplina specifica in particolare, a titolo esemplificativo, in tema di trasparenza degli atti, di applicazione della normativa "anti corruzione", del rispetto delle procedure per gli acquisti, della selezione del personale dipendente.

Ai sensi di legge la società è soggetta all'attività di controllo analogo del Comune stesso che esercita un'influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative relative al proprio operato.

I servizi affidati alla S.E.FI. da parte del Comune di Campiglia Marittima, socio unico, rappresentano la prevalenza dell'attività svolta in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 175/16 e assumono i connotati della rilevanza istituzionale per il Comune stesso come stabilito dall'art. 4 comma 1 del citato decreto.

La società inizialmente costituita per la sola gestione della Farmacia Comunale, dal 2010 ha ampliato il suo oggetto sociale essendole state affidati i servizi relativi alla gestione e valorizzazione degli spazi fieristici di Venturina Terme e del Palazzo Pretorio e l'utilizzo del Centro Civico Mannelli, più specificamente adibiti ad attività culturali e museali. Il Palazzo Pretorio ospita stabilmente la mostra permanente delle opere di Carlo Guarnieri, l'Archivio Storico e la Biblioteca dei Ragazzi.

Inoltre l'equilibrio economico della gestione dei servizi affidati e a livello complessivo assicura il mantenimento delle condizioni di detenibilità della partecipazione da parte dell'Ente Locale socio unico.

La struttura organizzativa e i meccanismi di *corporate governance* sono stati definiti secondo logiche finalizzate a presidiare al meglio i fattori chiave nelle diverse aree:

- raggiungimento degli obiettivi d'impresa;
- conformità alle normative di legge e di vigilanza;
- presidio e gestione delle diverse aree di rischio.

La società opera secondo il c.d. "sistema tradizionale" con le specificità del modello dell'*in house providing*, composto dall'Assemblea, da un CdA, un Direttore Generale, un Direttore della Farmacia e dall'Organo di Revisione.

La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.

5. Applicazione della normativa in tema di Anticorruzione da parte di S.e.fi. S.r.l. e relativi adattamenti

Come specificato nelle Delibere Anac n. 8/2015 e n. 1134/17, ai sensi della legge n. 190/2012, del decreto legislativo n. 33/2013 e del D.lgs. n. 175/16, tra i destinatari delle recenti riforme legislative vi rientrano le società controllate dalla P.A. e, quindi, senza dubbio, anche S.e.fi. S.r.l. come detto società totalmente partecipata da parte del Comune di Campiglia Marittima, ed operante in regime di *in house providing*.

In attuazione della Legge 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e in aderenza all'art. 6 del D.lgs. n. 175/16 la società è tenuta a redigere un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è quindi realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge.

Nella redazione del Piano è stato tenuto conto delle peculiarità organizzative della società in ragione delle quali il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da essa adottato si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici.

In particolare non è stata ipotizzata l'istituzione di un OIV, in quanto non previsto per le società di diritto privato dall'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*".

Inoltre tra le misure di prevenzione non è stata contemplata la rotazione degli incarichi del personale dipendente data la esiguità del numero dei dipendenti in rapporto alle attività svolte e in ragione della specificità delle competenze assegnate ad ogni singolo dipendente, fattori questi che rendono impraticabile l'intercambiabilità e conseguentemente la rotazione.

Ai sensi della Legge 190/2012 del 06 novembre 2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265

del 13 novembre 2012, la Società, adotta annualmente, su proposta del RPCT, un piano triennale di prevenzione della corruzione con i seguenti scopi:

- fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio suddetto e di definire gli interventi organizzativi e formativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- creare un collegamento tra corruzione-trasparenza-performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale";

L'adozione del Piano costituisce quindi per la Società un'occasione importante per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità del settore pubblico.

Al fine di dare applicazione alle disposizioni della suddetta Legge quadro, il presente Piano è stato redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione.

Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale della società nella sezione "Amministrazione trasparente"; i dipendenti e i collaboratori ne prendano atto attraverso il datore di lavoro e per obbligo legge lo devono osservare e lo devono far rispettare.

6. Il RASA in S.e.fi. S.r.l.

Il Dott. Davide Aytano svolge le funzioni di RASA, come da nomina del 15 novembre 2019 ovvero è il soggetto Responsabile dell'Anagrafe unica per la stazione appaltante (AUSA) incaricato della sua compilazione ed aggiornamento istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

7. Contenuto e finalità del Piano

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività della società che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione, il livello di rischio assegnato a ciascuna di esse e inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende attuare per la prevenzione di tali rischi, oltre a quelli già in uso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione e modificato con il D.lgs. n. 97/16, il presente Piano contiene anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della società.

L'adozione del Piano, peraltro, non si configura come un'attività *una tantum* bensì come un processo ciclico in cui gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto dalla loro applicazione. Si precisa che lo sforzo che sta compiendo la società è quello di mettere a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi nella logica di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione della corruzione, compatibilmente con ridotta dimensione organizzativa.

Il Piano è pertanto soggetto ad aggiornamento annuale e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali competenti.

L'arco temporale di riferimento del presente PTPC è il triennio 2020-2022.

Il presente Piano costituisce documento programmatico che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha elaborato e proposto all'Organo amministrativo competente all'approvazione e si prefigge, in particolare, i seguenti obiettivi, coerentemente alle indicazioni strategiche provenienti dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione elevando il livello di trasparenza;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

Il Piano della Prevenzione della Corruzione persegue altresì l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controlli attuati da S.e.fi. S.r.l. al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale. Tale documento rappresenta il complesso degli strumenti finalizzati alla prevenzione della corruzione che saranno attuati e aggiornati nel corso del tempo, sia in funzione del grado di efficacia che si evincerà dalla loro applicazione, sia in relazione alle dinamiche organizzative e dei processi in cui si sviluppano le attività.

8. Destinatari del Piano e soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione

8.1. Destinatari

Le disposizioni del PTPC si applicano, per quanto compatibile, ai seguenti soggetti:

1. l'Organo Amministrativo;
2. il Direttore Generale
3. il Direttore della Farmacia
4. i dipendenti;
5. l'Organo di Revisione;
6. gli Stagisti e i collaboratori;
7. i Consulenti/collaboratori;
8. Fornitori;

Tutti i destinatari osservano le misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione e segnalano al RPCT le situazioni di illecito.

8.2. Soggetti coinvolti nella prevenzione e gestione del rischio di corruzione

La corretta attuazione del Piano coinvolge, a vario titolo e con diverse gradazioni di rischio, tutte le attività aziendali. Elenchiamo di seguito tutti i soggetti coinvolti nella attività di prevenzione e contrasto alla corruzione e deputati ad assicurare un controllo periodico sul rispetto del Piano per la Prevenzione della Corruzione:

- a) *Il C.d.A.* quale organo che detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva della società:
 - individua e nomina il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190)

- adotta le misure organizzative di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti;
 - adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
 - svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- b) *Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza* che è il soggetto deputato al coordinamento e alla vigilanza delle attività individuate dal comma 10 dell'art. 1 della Legge 190/2012 il quale svolge le attività descritte nel paragrafo intitolato a tale figura.
- c) *Il Direttore Generale e il Direttore di Farmacia* che devono supportare l'RPCT nella vigilanza sull'attuazione del Piano dandogli immediata comunicazione qualora ravvisasse fenomeni di corruzione o di atti posti in essere in sua violazione. In particolare i Direttori:
- partecipano al processo di gestione del rischio anche proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi l'adozione misure di prevenzione;
 - attuano e fanno attuare le misure di prevenzione della corruzione;
 - verificano l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione, relativamente alle attività che ricadono nella sua competenza direttiva;
- d) *Il personale dipendente* che deve operare nel rispetto delle direttive impartite e in conformità del Piano per la Prevenzione della Corruzione. Più specificatamente i dipendenti:
- partecipano al processo di gestione del rischio;
 - osservano le misure di prevenzione della corruzione;
 - segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al Responsabile della prevenzione;
 - segnalano casi di personale in conflitto di interessi.

9. Analisi del rischio

9.1. Approccio metodologico alla Gestione del rischio

Il "*Piano di prevenzione della Corruzione*" è stato elaborato ispirandosi ai principi contenuti nelle linee guida Uni Iso 31000:2010 in conformità alle previsioni contenute nel Pna 2013 e nell'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/12.

In osservanza a queste previsioni si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo, rappresentato questo da condotte tipiche (fattori di rischio): le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell'Allegato 2 al P.N.A. nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività svolte dalla società.

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l'impatto economico, reputazionale ed organizzativo che la società potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi. La valutazione del grado di rischio è stata poi condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle "ulteriori misure di prevenzione" indicate nel Piano stesso.

In sede di aggiornamenti del Piano si procederà all'indicazione del rischio residuo in modo dinamico, cioè del grado di rischio stimato a seguito dell'applicazione delle "ulteriori misure di prevenzione" di volta in volta programmate.

L'analisi del rischio con l'individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti per le aree di rispettiva competenza applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nell'allegato 5 al P.N.A..

Nei paragrafi che seguono viene fornita evidenza dei risultati dell'attività di analisi dei rischi:

- **Par. 9.2.** ha ad oggetto la rappresentazione della mappatura dei processi a rischio, dei criteri di determinazione degli elementi di rischio relativo (impatto e probabilità)
- **Par. 9.3. e par. 9.3.1.** hanno ad oggetto l'evidenza dei risultati della loro applicazione ad ogni singolo processo delle aree analizzate, (con la precisazione che salvo che non sia diversamente stabilito, l'attuazione delle ulteriori misure di prevenzione avverrà nel triennio di vigenza del Piano).

9.2. Individuazione delle aree di rischio (mappatura del rischio)

Parte centrale del Piano è la mappatura dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività della società, seguita dalla loro valutazione sotto il profilo del valore di rischio e dall'individuazione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Questa analisi non può prescindere dalla valutazione delle peculiarità con cui si sviluppano le attività della società in relazione alla probabilità di penetrazione di fenomeni corruttivi.

In particolare, nella tabella di seguito riportata sono individuate le macro aree di attività a rischio di corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Le aree di rischio e i processi della Società interessati dalla mappatura sono di seguito elencati:

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
A) Area: acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi	1. Reclutamento
	2. Gestione del personale (gestione economica e giuridica e delle presenze)
	3. Trattamento accessorio legato alle performance
	4. Progressioni di carriera
	5. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	6. Applicazione Codice Appalti *
C) Area: processi afferenti i Rapporti con la P.A.	7. Gestione contratto di servizio e rapporti con

	la P.A. connessi
D) Area Gestione finanziaria	8. Gestione finanziaria: pagamenti, incassi, ecc. 9. Gestione fatturazione attiva e passiva

L'elenco sopra riportato potrà essere variato, secondo quanto previsto nel **paragrafo 12**, anche durante il corso di validità del Piano, per tener conto di modifiche inerenti le attività ritenute esposte a rischio e ai livelli di quest'ultimo ed ad esito della ricognizione dei singoli processi a rischio attualmente in corso.

9.3. Identificazione del rischio

L'identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatte emergere le condotte da cui possono scaturire rischi corruttivi. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno di ciascuna amministrazione.

I rischi sono stati identificati:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità della Società, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca;
- attraverso il ricorso a dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato la Società, nonché la considerazione dei criteri indicati nella Tabella Allegato 5 al "PnA": "La valutazione del livello di rischio".

L'attività di identificazione dei rischi è stata svolta nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei dirigenti/funzionari per l'area di rispettiva competenza. Il coordinamento generale dell'attività è assunto dal "Responsabile della prevenzione".

Si precisa che ad oggi, in relazione alle condotte foriere di rischi corruttivi, tra cui quello esemplificate nella tabella che segue, non sono stati rilevati precedenti giudiziari (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato la Società

A seguito dell'identificazione operata nei termini di cui sopra, le condotte a rischio sono state catalogate nel seguente "catalogo dei rischi".

CATALOGO DEI RISCHI		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	
A) Area: acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi	1. Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati

		particolari.
	2. Gestione del personale (gestione economica e giuridica e delle presenze)	Inosservanza delle regole poste a garanzia del rispetto dell'orario di lavoro ed in generale delle norme e del CCNL relativamente alla gestione economica e giuridica del personale, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza delle regole di rilevazione presenze/assenze, attribuzione buoni pasto, missioni ecc., allo scopo di agevolare dipendenti particolari.
	3. Trattamento accessorio legato alle performance	Trattamento accessorio accordato in mancanza di obiettivi al solo scopo di imbonirsi dipendenti per favorire lo svolgimento di attività illecite.
	4. Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate in contrasto con le direttive dell'Ente socio per agevolare dipendenti/candidati particolari. Processi di stabilizzazione svolti per favorire dipendenti entrati senza previa selezione pubblica.
	5. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	6. Applicazione Codice Appalti *	Disapplicazione del Codice appalti al fine di agevolare un particolare soggetto.
C) Area: processi afferenti i Rapporti con la P.A.	7. Gestione contratto di servizio e rapporti con la P.A. connessi	Indurre in modo illecito i funzionari proposti alla gestione del contratto di servizio all'interno del Comune socio per evitare controlli sul suo puntuale adempimento.
D) Area Gestione finanziaria	8. Gestione finanziaria: pagamenti, incassi, ecc. 9. Gestione fatturazione attiva e	Ottenere provvista attraverso consulenze conferite a prezzi fuori mercato ottenendo in cambio una

	passiva	percentuale.
--	---------	--------------

9.4. Valutazione del rischio

L'analisi dei rischi, sintetizzata nelle tabelle di seguito riportate (lo sviluppo dell'analisi è contenuto nell'**allegato 1** al presente Piano, archiviati agli atti della società), è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio può produrre (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun processo sono stati pertanto individuati i potenziali rischi corruttivi e la probabilità del verificarsi di tali rischi. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo.

L'analisi dei rischi con la ricognizione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile delle prevenzioni della corruzione applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nell'allegato 5 del P.N.A.. Per ciascun rischio catalogato è stato quindi stimato il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale riferito a ciascun processo e attraverso la loro correlazione con le strutture responsabili/coinvolute.

La probabilità è stata misurata in termini di:

- Discrezionalità;
- Rilevanza esterna;
- Complessità del Processo;
- Valore Economico;
- Frazionabilità del Processo;
- Efficacia dei Controlli.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di presidio utilizzato nell'ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo è stata fatta considerando il modo in cui il presidio/controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non ha rilevato la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto è stato misurato in termini di:

- impatto economico;
- impatto organizzativo;
- impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto per processo sono stati ricalcolati a livello medio di area di rischio e poi moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio residuo del processo di volta in volta preso in esame.

9.4.1. Ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi effettuata, sulla base dell'impatto e della probabilità complessivi, così come sopra individuati, per decidere le priorità e l'urgenza di trattamento¹.

Sulla base di tale metodologia, applicando prudenzialmente valori arrotondati per eccesso all'unità superiore, sono emerse le valutazioni sintetiche riportate nelle tabelle seguenti sviluppate per Area e processo a rischio (l'analisi analitica è contenuta nell'**allegato 1** al presente Piano, archiviati agli atti della società), posti questi in correlazione con gli ambiti/funzioni, risultanti dall'Organigramma (con evidenza dei soggetti responsabili), ove il rischio di commissione dei reati trattati è risultato potenzialmente più elevato:

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Unità organizzativa responsabile	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5 PNA		Valutazione del Grado di rischio R = P x I	
			Prob.ta P	Impatto I		
A) Area: acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi	1. Reclutamento	CDA	3	2	6	(MEDIO)
	2. Gestione del personale	CDA/DG/DIRETTORE FARMACIA	2	2	4	(BASSO)
	3. Trattamento accessorio legato alle performance	CDA/DG	2	2	4	(BASSO)
	4. Progressioni di carriera	CDA/DG	2	2	4	(BASSO)
	5. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	CDA	3	2	8	(MEDIO)
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	6. Applicazione Codice appalti	CDA/DG/DIRETTORE FARMACIA/RUP	4	2	6	(MEDIO)
C) Area: processi	7. Gestione	CDA/DG	2	2	4	(BASSO)

¹ Ponderazione dei rischi

Livello di rischio per processo (valore medio della probabilità x valore medio dell'impatto):

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo);

Intervallo da 1 a 5 rischio basso;

Intervallo da 6 a 15 rischio medio;

Intervallo da 15 a 25 rischio alto;

affidenti i Rapporti con la P.A.	contratto di servizio e rapporti con la P.A. connessi					
D) Area gestione finanziaria	8. Gestione crediti, debiti e risorse finanziarie: pagamenti, incassi, ecc. 9. Gestione fatturazione (ciclo attivo o passivo)	DG	4	2	8	(MEDIO)

AREE DI RISCHIO	Rischio medio per Area di attività
A) Area: acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi	5 (MEDIO)
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	8 (MEDIO)
C) Area: processi afferenti i Rapporti con la P.A.	4 (BASSO)
D) Area gestione finanziaria	8 (MEDIO)

10. Trattamento del rischio: strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, la società adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio. Dette misure sono integrate dai principi e dalle regole di comportamento descritti nei paragrafi successivi a cui devono attenersi tutti i destinatari del presente Piano.

Nell'ambito dei meccanismi per la "gestione del rischio corruzione" rivestono un ruolo "strutturale" importante quelle attuative del controllo analogo da parte del Comune di Campiglia Marittima sui servizi affidati alla società.

La società si è inoltre dotata di un regolamento aggiornato per la selezione e assunzione di personale conforme a quanto disposto dall'art. 19 del D.lgs. n. 175/16 e s.m.i..

La pianificazione delle predette misure di prevenzione del rischio di corruzione deriva da un'analisi dell'organizzazione aziendale, delle regole, delle procedure e delle prassi di funzionamento interno in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo. In particolare di seguito si fornisce evidenza delle misure da adottare nel 2020-2022 per ciascuna area di rischio individuata, elaborate in conformità alle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione nonché alle indicazioni fornite da ANAC, in particolar modo di quelle contenute nella determinazione 1134/2017 recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

Per gli anni 2020, 2021 e 2022 le misure migliorative/correttive da porre in essere, laddove ritenute necessarie, saranno pianificate nell'ambito dell'aggiornamento annuale del Piano sulla base del follow up dei risultati di quelle attuate nel corso del 2019.

La società, per quanto attiene alle Aree a maggior rischio di Corruzione e ai relativi processi sopra individuati, ha implementato misure specifiche e misure generali (trasversali per tutti i processi) per il contenimento del rischio oltre a degli indicatori di monitoraggio.

Di seguito viene fornita evidenza delle misure generali mentre **nell'allegato 2** sono indicate quelle specifiche con previsione dei tempi di attuazione, dei responsabili e degli indicatori per il monitoraggio.

10.1. Misure generali

10.1.1. Sistema autorizzatorio

I rapporti con la P.A. e i processi sensibili sopra esaminati sono autorizzati, tenuti e gestiti in conformità a quanto descritto nel presente "*Piano*", esclusivamente da coloro a cui sia stata eventualmente/preventivamente rilasciata specifica delega o procura.

10.1.2. Il Codice Etico di S.e.fi. S.r.l.

La società cura, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa.

Con riguardo al rapporto tra i destinatari del presente Piano e le misure da adottare in tema di prevenzione di condotte illecite (rischio di corruzione) la società ha individuato alcune regole di comportamento finalizzate a sensibilizzare e responsabilizzare i medesimi soggetti ad un corretto adempimento della prestazioni, evitando situazioni di disparità di trattamento, incompatibilità, conflitto di interesse e, più in generale, comportamenti non conformi agli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità.

Si rinvia, per un maggiore dettaglio, al Documento che costituisce parte integrante del presente "*Piano*", denominato "*Codice etico*" la cui elaborazione è in programma, che ha lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

10.1.3. Obblighi di informazione e segnalazione

Il personale è informato dell'adozione del Piano della Prevenzione alla Corruzione sia attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito Istituzionale.

I dipendenti segnalano qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa nel rispetto della disciplina sul *Whistleblowing* di cui ai paragrafi successivi a cui si rinvia.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla società, purché sufficientemente circostanziate.

L'RPCT ha implementato un sistema di flussi informativi periodici oltre che ad accadimento idoneo a facilitare le segnalazioni. La società inoltre ha implementato una piattaforma per l'applicazione della normativa sul *Whistleblowing* i cui dettagli sono riportati al paragrafo dedicato.

10.1.4. Formazione del personale

I dipendenti che direttamente o indirettamente sono coinvolti nelle attività a rischio corruttivo dovranno partecipare ad un programma formativo avente ad oggetto la prevenzione e repressione della Corruzione e i temi della legalità oltre alle misure di contenimento del rischio applicate.

In particolare, sono previste modalità alternative di erogazione della formazione:

- frontale
- e-learning

I percorsi di formazione saranno articolati su due livelli:

2020

- a) livello generale, rivolto a tutto il personale: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

2021

- b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai responsabili dei servizi addetti alle aree a rischio di commissione di reati e sopra individuate: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Società.

10.1.5. Conflitto di interesse

La Società presta una particolare attenzione alle situazioni di potenziale conflitto di interesse in cui possono incorrere gli Amministratori e il personale e a tal fine applica l'art. 6-bis nella Legge n. 241/90, rubricato "Conflitto di interessi", secondo il quale "il Responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Al fine di definire il significato di "conflitto di interesse" e individuare le circostanze in cui questo può manifestarsi, si rinvia all'art. 6 della Legge n. 241/90, modificato con la Legge n. 190/12 che infatti prevede che "il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

La disposizione, in sostanza, contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza".

Più precisamente, ai sensi del comma 2 del citato articolo:

- è stabilito un obbligo di astensione, per il Responsabile del procedimento, ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli Uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

A livello operativo la norma è stata recepita prevedendo l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

Per i commissari di gara e per le selezioni del personale, esterni, è prevista la compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo di certificazione.

Per i soggetti interni (RUP e commissari interni) l'obbligo di adesione al Piano deriva dalla loro accettazione formalizzata per scritto.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata all'AU il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato dall'ORGANO AMMINISTRATIVO ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, lo stesso ORGANO AMMINISTRATIVO dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi L' ORGANO AMMINISTRATIVO, a valutare le iniziative da assumere sarà socio in Assemblea.

10.1.6. IL WHISTLEBLOWING

La legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *whistleblowing* stabilisce che i lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro saranno tutelati dall'ordinamento.

Le nuove norme modificano l'articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente (anche di società e enti in controllo pubblico) che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

La società si conforma ai predetti principi avendo adottato una procedura ad hoc ed un'apposita piattaforma per le segnalazioni che vengono ricevute dall'RPCT.

10.1.7. Codice sanzionatorio

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente "*Piano della prevenzione della corruzione*", costituisce per il personale dipendente illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12 ed il suo accertamento attiva il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito nel Ccnl applicato e dallo "Statuto dei Lavoratori" ..

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace "*Piano di prevenzione della Corruzione*" è infatti l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano (protocolli/procedure interne e presidi e principi contenuti nel Codice di comportamento).

Il Direttore Generale e quello di Farmacia sono tenuti a vigilare sull'operato e sulla condotta del personale dipendente e, se del caso, a riferire all'RPCT e al Cda affinché provveda ad attivare le necessarie misure disciplinari,.

10.1.8 il pantouflage

Per quanto riguarda il pantouflage e, in particolare, sull'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sull'individuazione dei dipendenti destinatari del divieto di pantouflage negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali.

Non è consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013;

Il divieto di pantouflage non si estende ai dirigenti ordinari.

10.1.9. Verifica della cause di inconferibilità ed incompatibilità

Il Dlgs. n. 39/13 ha previsto inoltre un'apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3), che ha come destinatari le P.A. ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 ma anche gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico.

Controlli dell'RPCT: il Responsabile del "Piano di prevenzione della Corruzione" verifica il rilascio di autocertificazioni da parte dei membri dell'Organo Amministrativo e degli altri soggetti (consulenti ecc) per cui la norma sulle incompatibilità e le inconferibilità è applicabile.

Se nel corso del rapporto si appalesano situazioni di inconferibilità il Responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro Ufficio da parte dell'AU.

11. MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II, di cui al PNA 2019, § 3.).

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio" a supporto della redazione degli aggiornamenti annuali del Piano dell'Ente.

11.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure

In primo luogo, occorre ribadire che la responsabilità del monitoraggio è del RPCT.

Per quanto riguarda i processi oggetto del monitoraggio, il RPCT dovrà tener conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure avviene periodicamente compatibilmente con i carichi di lavoro dell'RPCT che è assegnatario anche di altre svariate funzioni data la dimensione organizzativa dell'Ente e comunque con cadenza almeno annuale.

L'attività di monitoraggio viene adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che trova rappresentazione nelle schede di programmazione delle misure

(**Allegato 1**). L'RPCT effettua il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure stesse e nella richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

Nel pianificare le verifiche si tiene conto anche dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi non verificati negli anni precedenti. Le verifiche programmate infatti non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Il RPCT svolge altresì degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.

Per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari.

Delle risultanze del monitoraggio viene tenuto conto all'interno degli aggiornamenti annuali del PTPCT, nonché all'interno della Relazione annuale del RPCT. Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono infatti il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

Come suggerito nel PNA 2019, inoltre, l'RPCT si avvale di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare l'attività di monitoraggio e, a tale scopo, utilizza una Piattaforma recentemente messa a punto da ANAC che rappresenta un valido supporto all'attività di monitoraggio stessa.

11.2 Monitoraggio sull'idoneità delle misure

Il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al RPCT.

L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti; una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso); una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT dovrà intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.

11.3 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

Il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema avviene ad opera dell'RPCT supportato dall'Organo amministrativo e dal personale dipendente. Tale attività ha una frequenza almeno annuale per supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione.

12. CONSULTAZIONE E COINVOLGIMENTO

La fase di “consultazione e coinvolgimento” è trasversale e potenzialmente contestuale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio descritte nel presente allegato e consiste nell’attività di coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo politico, ecc.) ed esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, ecc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell’amministrazione;

Con riferimento all’analisi del contesto esterno, appare rilevante il contributo degli utenti dell’amministrazione, la cui percezione, opinione ed esperienza diretta possono fornire utili spunti al fine di comprendere meglio le dinamiche relazionali che possono influenzare, in termini di rischio corruttivo, l’amministrazione stessa.

Con riferimento all’analisi del contesto interno, viene coinvolta tutta la struttura organizzativa, secondo il principio guida della “responsabilità diffusa”, specie con riferimento alla realizzazione della mappatura dei processi. Le strutture organizzative che svolgono i processi oggetto di analisi sono, dunque, gli interlocutori privilegiati, in quanto gli unici in possesso delle informazioni sulle modalità di svolgimento di tali processi. Il loro mancato coinvolgimento può dar luogo a mappature dei processi meramente astratte e non idonee a descrivere le prassi operative dell’organizzazione in esame. Sul modalità di coinvolgimento dei soggetti interni si rinvia al capitolo sugli attori del sistema della prevenzione della corruzione e sulle loro funzioni.

Anche con riferimento alla fase di valutazione del rischio, si ribadisce l’importanza del coinvolgimento della struttura organizzativa, secondo il principio guida della “responsabilità diffusa”, al fine di reperire importanti informazioni sugli eventi rischiosi, sui fattori abilitanti e sulle criticità e caratteristiche del processo utili ad una più puntuale valutazione dell’esposizione al rischio.

Infine, anche ai fini del trattamento del rischio risulta indispensabile il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa, secondo il principio guida della “responsabilità diffusa”, ai fini della migliore identificazione e progettazione delle misure di prevenzione della corruzione. In questa fase, infatti, tale coinvolgimento è ancora più rilevante, in quanto consente di tarare al meglio la programmazione delle misure (in termini di conoscenza delle caratteristiche del processo cui la misura è abbinata, delle caratteristiche del personale che è chiamato ad adottarle, ecc.).

Risulta, inoltre, indispensabile anche la comunicazione interna ed esterna delle risultanze di questa fase: interna, in quanto tutta l’organizzazione deve essere a conoscenza sia delle misure di prevenzione della corruzione in capo alla struttura di afferenza, sia del totale delle misure previste all’interno del Piano; esterna, in funzione del fatto che le misure di prevenzione della corruzione rappresentano le modalità con cui l’amministrazione intende prevenire, al proprio interno, i fenomeni corruttivi.

In altre parole, il coinvolgimento appropriato e tempestivo di tutte le parti interessate consente di acquisire le loro conoscenze e i loro punti di vista. In tal senso, la consultazione implica anche che i partecipanti forniscano informazioni “di ritorno” (feedback) tali da contribuire alle decisioni.

13. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

Il presente Piano è soggetto a modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento e allineamento al contesto normativo, interpretativo e organizzativo in cui la Società opera.

Ai sensi della Legge n. 190/12 il Piano è aggiornato con cadenza annuale. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della

prevenzione della corruzione ed approvate con delibera dell'Organo di indirizzo politico (il Cda) della Società.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale della società nella sezione "Società trasparente".

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013.

Sezione 2

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

14. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 modificato dal D.lgs. n. 97/16 e s.m.i. e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC), n. 50/2013 e n. 8/15 e n. 1134/17 dell'ANAC.

15. Ambito di applicazione della normativa in tema di Trasparenza

La Legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co. 60).

L'art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.lgs. n. 97/2016, ha ridisegnato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del D.lgs. n. 33/2013.

Tra i destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti infatti gli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «**in quanto compatibile**» (art. 2-bis, co. 2);

Con Delibera n. 1134/17 l'Anac ha approvato in via definitiva «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» rispetto alle quali la società, quale soggetto giuridico di diritto privato operante secondo il modello dell'*in house providing*, assicura l'adeguamento continuo.

16. Contenuti del Piano della Trasparenza

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 33/13 citato, intitolato "*Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione*" (articolo modificato dall'**art. 10 del d.lgs. n. 97 del 2016**), la società "*indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'**articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012**, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto....La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali*".

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione "*Società Trasparente*" del sito web.

A norma del citato art. 10, è stata utilizzata la Griglia degli obblighi di pubblicazione redatta dall'Anac (Delibera del 1134/17) **in allegato 2** per individuare e cadenzare gli adempimenti che saranno recepiti.

La Sezione *Società Trasparente* ha un *link* sulla *Home Page* del sito web della Società che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni sezione si potranno attingere le notizie e le informazioni previste dal D.lgs. n. 33/13 ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi della legislazione in materia di Privacy *pro tempore* vigente così come applicata secondo quanto previsto nelle Linee Guida Anac-Garante e nelle *faq* pubblicate da quest'ultimo.

In particolare nella Delibera Anac n. 1134/17 e nei suoi allegati sono declinati i principali contenuti informativi delle singole pagine web, che verranno aggiornati tempestivamente ad ogni loro cambiamento per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive.

Restano inoltre "ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo n.50/2016" a cui la società si attiene.

17. Realizzazione della sezione Amministrazione trasparente e organizzazione dei flussi informativi

La presente sezione unitamente all'Allegato 2, costituisce l'atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre le modalità, i tempi di attuazione e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

Realizzazione della sezione Amministrazione trasparente: Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Società Trasparente del sito web.

È stata utilizzata la Griglia degli obblighi di pubblicazione e della pianificazione elaborata dall'Anac con la Delibera n. 1134/17 (Allegato 2) finalizzata a favorire la puntuale individuazione e cadenza degli adempimenti che sono di volta in volta recepiti nella Sezione *Amministrazione Trasparente* la quale è raggiungibile tramite un *link* sulla *Home Page* del sito web dell'Ente che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

Organizzazione e gestione dei flussi informativi, verifica: il personale incaricato, con la supervisione del RPCT, provvede al caricamento nella "sezione" dei documenti e dei dati indicati nella griglia di rilevazione, di cui dispone nell'ambito delle proprie funzioni o facendone richiesta a chi di competenza. L'RPCT a sua volta almeno due volte l'anno verifica l'efficace assolvimento degli obblighi di pubblicazione impartendo istruzioni al personale incaricato del caricamento affinché provveda con le eventuali azioni correttive. Annualmente, ai fini dell'attestazione dell'assolvimento dei citati obblighi di pubblicazione l'organo con funzioni analoghe all'OIV verifica la conformità della sezione agli obiettivi di contenuto e temporali contenuti nelle griglie messe appositamente a disposizione dall'ANAC:.

18. Compiti del "Responsabile della Trasparenza"

Il "Responsabile per la prevenzione della Corruzione" svolge le funzioni di "Responsabile per la Trasparenza" in conformità all'art. 43 del D.lgs. n. 33/13 e al Pna 2016 e in particolare provvede a:

- proporre l'aggiornamento del "*Piano*", in relazione alle specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di amministrazione ed all'Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del

rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

L'RPCT effettua almeno un check up annuale della sezione "società trasparente" sulla corretta applicazione della normativa sulla trasparenza utilizzando i risultati per il miglioramento continuo.

19. L'accesso civico

La Società assicura la conformità alla disciplina in materia. Si tratta di due forme di accesso civico:

- L'Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1). Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui la società abbia omissso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 commi 1 e 2, art. 5-bis del medesimo decreto.
- L'Accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

Il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l'accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) contemperando le esigenze di privacy dettate dal Regolamento (UE) 2016/679 e decreti attuativi declinate nelle apposite Linee Guida adottate dall'Anac e dal Garante.

Sul sito istituzionale, nella sezione "Società Trasparente" sono messi a disposizione moduli appositi per facilitare la presentazione di istanze di accesso nei termini sopra esposti e le relative istruzioni.

Il Responsabile della trasparenza è preposto a ricevere ed istruire le richieste di accesso civico con il supporto dell'RDP nominato in attuazione della vigente normativa in materia di Privacy all'esterno.